



Comune di  
Porza

## **REGOLAMENTO SULL'AIUTO COMPLEMENTARE COMUNALE AI BENEFICIARI DI RENDITE AVS/AI E SULL'ASSISTENZA**

### **Art. 1 Scopo**

<sup>1</sup> Il Comune di Porza istituisce con il presente regolamento un aiuto complementare comunale nonché un aiuto assistenziale per casi particolari.

<sup>2</sup> Lo scopo è di migliorare le condizioni di assistenza degli anziani, dei superstiti e degli invalidi e dei bisognosi d'aiuto.

### **Art. 2 beneficiari – Limiti di reddito e di sostanza**

<sup>1</sup> Per determinare i beneficiari dell'aiuto complementare comunale e relativi limiti di reddito e sostanza, valgono la Legge cantonale del 21.12.1965 nonché il relativo Regolamento d'applicazione del 15.03.1996. Il promemoria no. 5.01 del 01.01.1987 fa parte integrante del presente regolamento.

<sup>2</sup> Il presente regolamento si adegua alle modifiche delle richiamate disposizioni cantonali.

<sup>3</sup> Per casi particolari il Municipio ha la facoltà di assegnare prestazioni assistenziali quando il beneficiario ne può dimostrare la necessità.

### **Art. 3 Prestazioni**

<sup>1</sup> La prestazione complementare comunale prevista all'art. 2 cpv. 1 comporta il versamento di un importo annuo di:

- fr. 1'000.00 per persone sole e minorenni;
- fr. 1'500.00 per coniugi;
- fr. 600.00 per orfani.

Ai nuovi domiciliati durante l'anno, la prestazione verrà versata pro-rata tempore. Il Municipio è autorizzato ad eseguire un adeguamento degli importi suindicati ogni cinque anni, secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo.

<sup>2</sup> La prestazione prevista all'art. 2 cpv. 3 può raggiungere un massimo di fr. 3'000.00 per caso.

### **Art. 4 Pagamento delle prestazioni**

<sup>1</sup> Tutti coloro che ritengono di poter usufruire della prestazione complementare comunale, devono farne richiesta scritta entro il 31 ottobre, su apposito formulario fornito dalla Cancelleria comunale.

<sup>2</sup> La prestazione complementare comunale è versata una volta all'anno durante il mese di dicembre.

<sup>3</sup> Anche per la prestazione assistenziale di cui all'art. 2 cpv. 3 deve essere fatta richiesta con motivazione scritta al Municipio.

### **Art. 5 Restituzione**

La prestazione indebitamente riscossa deve essere restituita.

### **Art. 6 Garanzia**

La prestazione complementare comunale nonché quella assistenziale non può essere ceduta, né costituita in pegno, né soggetta ad esecuzione forzata.

### **Art. 7 Finanziamento**

- Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono coperti: da una somma annua a carico della gestione ordinaria comunale (capitolo Assistenza);
- da eventuali elargizioni o donazioni di privati od enti di beneficenza;
- dal fondo assistenza che figura a bilancio del Comune al 01.01.1987.



### **Art. 8 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 1987, ed annulla e sostituisce il precedente del 10.09.1979.

Porza, 24 marzo 1987

PER IL MUNICIPIO:

|                |                |
|----------------|----------------|
| Il Sindaco:    | Il Segretario: |
| Dr. M. FERRARI | F. BRASI       |

Approvato dal Consiglio comunale il 27 aprile 1987.

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Il Presidente:     | Il Segretario: |
| Avv. G.C. SGANZINI | F. BRASI       |

Approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 23 giugno 1987 2556/RSC/SD/sb.

L'art.3 - cpv.1 - "Prestazioni", modificato, è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 13 dicembre 2010 (MM.no.14/2010). La modifica è stata approvata dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, per delega del Consiglio di Stato il 21 marzo 2011 (193-RE-11344).